

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021

Le società partecipate

- - Il quadro normativo

Con la **L 7 agosto 2015, n. 124** recante: "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" il legislatore, resosi conto dell'eccesso di produzione normativa che, in diversi ambiti, ha determinato confusione e contraddizione, ha deciso di uniformare, tra le altre, la materia delle società a partecipazione pubblica.

La desuetudine di procedere all'abrogazione delle norme precedenti e la mancanza di coordinamento tra le normative promananti da diversi settori dell'amministrazione statale non ha consentito una facile lettura storica delle modificazioni normative.

Delle deleghe attribuite al Governo, particolare rilievo assumono per le società partecipate il **D.Lgs. 97/2016** sulla prevenzione della corruzione, la pubblicità e la trasparenza ed il **D.Lgs. 175/2016** sulle società a partecipazione pubblica.

La sentenza della **Corte Costituzionale n. 251/2016** ha giudicato incostituzionali alcune norme della legge 124/2015, obbligando di fatto il Governo a varare in tempi brevi alcuni Decreti correttivi di intesa con le Regioni.

- **Lgs n. 175/2016**

Il D.Lgs n. 175/2016 detta norme per la costituzione, l'acquisizione, il mantenimento, la gestione delle partecipazioni societarie da parte di tutte le amministrazioni pubbliche.

La norma consente alle amministrazioni pubbliche la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento delle sole partecipate che svolgono attività, strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali:

- servizi pubblici;
- opere pubbliche sulla base di un accordo di programma;
- servizi pubblici o opere pubbliche in partenariato pubblico/privato, con scelta del socio privato mediante gara a doppio oggetto;
- servizi strumentali, attraverso società in house providing, tenuto presente anche quanto previsto dalle direttive europee e dal relativo recepimento italiano, in particolare l'art. 192 del Codice Appalti, in riferimento alla possibilità di reperire sul mercato i medesimi servizi;

- **servizi di committenza;**

Il D.Lgs n. 175/2016

- contiene una serie di norme generali e varie norme speciali dedicate a fattispecie particolari quali le Società in house (art. 16), le Società a partecipazione pubblico-privata (art. 17), le società quotate (art. 18), le società partecipate dagli enti locali (art. 21);
- detta i principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico che, dunque, integrano o si sostituiscono alle norme civilistiche generali in materia di governance stabilendo regole particolari in merito alla costituzione degli organi interni amministrativi e di controllo delle società e ai requisiti di incompatibilità e inconferibilità degli stessi in aggiunta a quanto prescritto dal D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, che restano applicabili;
- detta norme in materia di responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate al fine di mantenere un regime di contenimento delle spese;
- interviene sulla tematica delicata delle Società in house;
- detta alcuni principi inerenti i rapporti di lavoro del personale dipendente;
- tratta del sistema di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche;
- detta norme finanziarie particolari per le società partecipate dalle amministrazioni locali con delle regole di maggior cautela nei casi di risultato d'esercizio negativo, mediante accantonamenti proporzionali alla quota posseduta;
- impone alle società a controllo pubblico il massimo livello possibile di trasparenza relativamente alle risorse (umane, finanziarie e strumentali) utilizzate e ai risultati ottenuti, applicando il D.lgs. n. 33/2013 e smi;

ha imposto

alle PP.AA.

- in funzione della revisione straordinaria un provvedimento motivato di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute;
- l'adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni in tema di governance societaria;

alle Società Partecipate

- ad effettuare una ricognizione del personale in servizio.

1.2 D.Lgs 16 giugno 2017 n. 100

Il Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2017, su proposta del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha approvato, in esame definitivo, un Decreto legislativo di attuazione della legge di riforma della Pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124), che integra e modifica il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"

Il 26 giugno 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs 16 giugno 2017 n. 100, correttivo del D.Lgs 175/2016.

Il D.Lgs 16 giugno 2017 n. 100, correttivo del D.Lgs 175/2016, tra l'altro, ha previsto:

- che l'attività di autoproduzione di beni e servizi possa essere strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- l'intesa in Conferenza Unificata per:
 1. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico;
 2. il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico, nel caso di società controllate dalla regione o da enti locali;
 3. il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali volto a disciplinare le modalità di trasmissione dell'elenco del personale eccedente, emanato il 9 novembre 2017 di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
 - che, ai fini dell'applicazione del criterio del fatturato medio non superiore al milione di euro, il primo triennio rilevante sia il triennio 2017-2019 e nelle more della prima applicazione di tale criterio si considerino rilevanti, in via transitoria, le partecipazioni in società che, nel triennio antecedente all'adozione di tali misure, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
 - la proroga al 30 settembre 2017 del termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute;
 - la proroga al 30 settembre 2017 del termine entro il quale le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze;
 - la fissazione al 31 luglio 2017 del termine per l'adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni in tema di governance societaria.

1.3 D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97

Alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni si applica la normativa sulla trasparenza contenuta nel D.Lgs. n. 33/2013 (art. 11, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013), oltre a quanto già previsto dall'art. 1, co. 34, della legge n. 190 del 2012.

L'art. 11, co. 2, lett. b), come novellato dall'art. 24-bis del **dl n. 90 del 2014**, dispone che la disciplina del D.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. prevista per le pubbliche amministrazioni, sia applicata «direttamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea» anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico, incluse le società in controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con determinazione n. 8/2015, ha adottato le *"Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*;

Nel **giugno 2016**, in attuazione della già più volte citata delega della **L. n. 124/2015**, il legislatore ha rivisto il sistema della trasparenza della pubblica amministrazione sottoponendo gli enti partecipati, tra cui le società, alla medesima disciplina delle amministrazioni socie, laddove compatibile.

Il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*, ha apportato modifiche alla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

A seguito dell'adozione del succitato D.Lgs. 97/2016 l' **Autorità nazionale anticorruzione con la delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017** ha adottato le *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche amministrazioni e degli Enti pubblici economici"* della quale si è data tempestiva informativa alle società.

Inoltre, ai fini dell'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza per le Società Partecipate l'Ufficio Partecipate ha predisposto **Protocolli di legalità**, sottoscritti nel **novembre 2017** dall'Ente con le **proprie società partecipate**.

2 - Le partecipazioni del Comune di Foggia

Attualmente le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Foggia sono le seguenti:

- **AMGAS SpA**, partecipata al 100% dall'ente, società in house affidataria diretta del servizio di distribuzione del gas naturale;
- **ATAF SpA**, partecipata al 100% dall'ente, società in house affidataria diretta del servizio di trasporto pubblico locale e del servizio di sosta tariffata;
- **AMIU PUGLIA SpA**, partecipata al 21,87% dall'ente, società in house affidataria diretta del servizio di igiene urbana;
- **AM SERVICE Srl**, società strumentale in house direttamente partecipata al 100% dall'ente, affidataria delle attività di assistenza informatica, assistenza archivistica, accertamento dello stato di manutenzione degli impianti termici, gestione calore, supporto per il contenimento dei costi di energia elettrica;
- **AMGAS BLU Srl**, partecipata al 20% da AMGAS SpA, società mista pubblico-privata per la vendita del gas che opera in regime di libero mercato.

2.1 - AMGAS SpA

AMGAS SpA è società in house affidataria diretta del servizio di distribuzione del gas.

Si riportano i dati salienti della società:

- **codice fiscale:** 02361300714
 - **tipo di partecipazione:** diretta
 - **misura di partecipazione:** 100%
 - **durata dell'affidamento:** fino all'affidamento del servizio al nuovo aggiudicatario della prima gara d'ambito subprovinciale
-
- **risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:**
 - anno 2017 € 23.529,00
 - anno 2016 € 35.020,00
 - anno 2015 € 53.980,00

Con **deliberazione n. 205 del 27.12.2013** il Consiglio Comunale ha preso atto che la società AMGAS SpA, alla luce della normativa vigente, resta obbligata a proseguire in via transitoria il servizio di distribuzione del gas fino alla data dell'affidamento al gestore aggiudicatario della prima gara dell'ambito subprovinciale di competenza (Foggia è capofila dell'ambito "Foggia 2" comprendente 36 comuni).

Con deliberazione di Giunta Comunale n.61 del 13/05/2015, il Comune di Foggia ha avviato la procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito "Foggia 2 Sud" individuando il dirigente dell'Ufficio Gare e Appalti dell'Ente, responsabile del procedimento di attuazione delle attività relative alla procedura di gara.

Da informativa dell'Ufficio Gare e Appalti del 23.07.2018 si evidenzia:

Il totale dei Comuni che ad oggi hanno deliberato e approvato la convenzione sono stati 30 di cui:

- Foggia, Stazione Appaltante;
- 9 Comuni hanno delegato la Stazione appaltante;
- 20 non hanno delegato la Stazione appaltante.

Si è deciso di proseguire i confronti con i n. 6 Comuni che non hanno provveduto all'approvazione della Convenzione, al fine di completare l'iter di approvazione della stessa e procedere alla conseguente stipula da parte dei Sindaci.

Nel 2018 considerato che

- è ampiamente scaduto il termine previsto per la pubblicazione del bando di gara fissato del 11.06.2017;
- il termine ordinatorio per le verifiche dell'AEEGSI (ora ARERA) in merito all'idoneità tariffaria dei valori di rimborso spettanti ai gestori uscenti, nei casi previsti è pari a 90 giorni;
- il termine perentorio per le verifiche dell'AEEGSI (ora AREA) sulla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 9 comma 2 DM 226/2011, è pari a 30 giorni, con una durata dell'istruttoria, ai sensi della Delibera AEEGSI (ora ARERA) 155/2014, è di almeno 60 giorni;
- ad oggi nessun Comune ha concluso la fase preliminare delle attività e che dal punto di vista dei gestori, i quali hanno ricevuto formale richiesta degli obblighi informativi e che ad oggi sono ampiamente scaduti i termini fissati per legge, e che la situazione non è tra le più promettenti in quanto i i gestori, che pur si erano impegnati, si sono riservati ogni possibilità per procrastinare le varie scadenze di volta in volta concordate, si è deciso di sollecitare gli adempimenti fissando tempi perentori e mettendo a conoscenza le competenti Autorità di controllo.

- **Piano di ristrutturazione del debito - Finanziamento soci**

Si evidenzia che la Società AMGAS SpA è impegnata in un rigoroso Piano di ristrutturazione del debito, ex art. 182 bis della Legge Fallimentare.

Da informativa del Sig. Sindaco del 11.07.2018:

Per consentire alla Società di far fronte alla suddetta difficoltà finanziaria e di procedere alla rimodulazione del Piano con chiusura anticipata, il Comune ha concesso alla società un finanziamento di € 3.000.000, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 130 del 23.06.2015.

Tale finanziamento veniva erogato in tempi diversi ed in due tranches di cui la prima con dispositivo di liquidazione del 29/6/2015 e la seconda a saldo di € 1.500.000, con dispositivo di liquidazione del 20/12/2016.

I creditori, appreso dell'ottenimento di questo finanziamento da parte di Amgas con annesso piano di rimborso in favore del socio finanziatore, hanno imposto alla Società l'osservanza dell'istituto della ed. "postergazione" ex art. 2467 cc, pena l'interruzione definitiva delle trattative con conseguente insuccesso della rimodulazione del piano.

L'Assemblea dei soci del 16/5/2017 ha approvato il nuovo Piano di ristrutturazione da sottoporre alla firma dei creditori programmata per la fine dello stesso mese di maggio 2017, nei giorni immediatamente precedenti alla sottoscrizione, si è registrato la notifica della sentenza n.844/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, riferita ad avvisi di accertamento dell'anno 2007, per il recupero di tassazioni per IVA, IRAP ed IRES con un differimento collaborativo dell'intera operazione.

Successivamente, è stato notificato da parte di Equitalia atto di pignoramento esecutivo di alcuni conti finanziari della Società a copertura delle tassazioni in accertamento, procurando di fatto un nuovo stallo delle procedure ormai in dirittura di arrivo.

Si è proceduto all'attivazione sia della procedura di definizione agevolata delle cartelle sopravvenute, sia del ricorso al giudice delle esecuzioni mobiliari per lo svincolo delle somme pignorate, da porre in relazione al relativo iter e modalità procedurali.

Con tale provvista finanziaria, incrementata della valorizzazione delle quote societarie non riconducibili alla mission aziendale, in dismissione ormai imminente relative al 20% di Amgas Blu Srl, che ne detiene la prelazione all'acquisizione, sarà portata a conclusione la chiusura anticipata del Piano di ristrutturazione con i creditori e la contestuale rimozione del vincolo della "postergazione" ex art. 2467 cc.

Ciò consentirà di ipotizzare che non vi saranno altri vincoli per la restituzione del finanziamento erogato dal Comune, oltre gli interessi, ovviamente in relazione ai termini che saranno comunicati da parte dei creditori circa la disponibilità organizzativa a sottoscrivere la chiusura anticipata del Piano ed alla definitiva cessione delle quote societarie ancora in possesso di Amgas S.p.A. con il successivo pagamento delle rate.

2.2 - ATAF SpA

ATAF SpA è società in house affidataria diretta del servizio di trasporto pubblico locale e del servizio di sosta tariffata.

Si riportano i dati salienti della società:

- **codice fiscale:** 02409680713
- **tipo di partecipazione:** diretta
- **misura di partecipazione:** 100%

- **durata dell'affidamento:** fino al 30/06/2020 per il servizio di trasporto pubblico locale e fino al 31/12/2020 per il servizio di sosta tariffata
 - **risultati di bilancio ultimi tre esercizi finanziari:**

- anno 2017 € 754.105,00
- anno 2016 € 652.336,00
- anno 2015 € 57.183,00

Per quanto riguarda il **servizio di trasporto pubblico locale**, la legge regionale n. 24 del 20.08.2012 prevede che venga svolto sulla base di Ambiti Territoriale Ottimali.

In vista della gara d'ambito e, in particolare, al fine di evitare il forte rischio di contenzioso con gli affidatari dei servizi di TPL in conseguenza dell'eventuale recesso anticipato dai contratti di servizio da parte degli enti locali, la Regione Puglia con la L.R. n. 45 del 30.12.2013 ha autorizzato gli enti locali a prorogare sino al 30 giugno 2018 i contratti in essere al fine di allineare le scadenze degli stessi ed arrivare ad una gara unitaria sui vari ambiti territoriali con una strategia comune di integrazione dei servizi interurbani e urbani.

Il Comune di Foggia con deliberazione consiliare n. 5 del 10.02.2014 ha autorizzato la proroga fino al 30.06.2018 del contratto di servizio del trasporto pubblico locale con ATAF SpA che nella medesima data è stato sottoscritto dalle parti.

La data del 30.06.2018 scaturisce dalla previsione che dal 01.07.2018 il servizio doveva essere svolto dal soggetto aggiudicatario a seguito di procedura concorsuale a evidenza pubblica.

Da informativa dell'Ufficio Gare e Appalti:

In data 29 dicembre 2016 è stato trasmesso l'avviso di pre-informazione, pubblicato su GU, ai fini della procedura aperta per l'affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico extraurbano di competenza ATO - Provincia di Foggia - successivamente rettificato con pubblicazione su GU del 15 febbraio 2017.

Comunque, anche in ragione della complessità dell'articolato processo di devoluzione delle competenze oggi poste in capo agli ATO la scadenza contrattuale del 30.06.2018 rischiava di determinare l'interruzione del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico, non essendo la stessa compatibile con le tempistiche necessarie all'attivazione e all'espletamento delle procedure di affidamento predette.

La risoluzione di tale situazione di elevata criticità ha imposto dunque l'adozione di misure emergenziali volte a tutelare il superiore interesse pubblico connesso alla prosecuzione del servizio di trasporto pubblico.

In aderenza al disposto dell'art. 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e conformemente alle Linee di indirizzo fornite all'Ente affidante dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 903 del 29 maggio 2018, tenuto conto dell'esigenza di garantire entro tempi rapidi uno stabile assetto della gestione del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico sul territorio di Foggia, sono state avviate dal medesimo Ente Affidante le opportune negoziazioni con la società ATAF SpA di accordo consensuale di proroga della gestione del servizio medesimo.

Dette negoziazioni hanno avuto esito positivo in quanto l'Azienda ha manifestato la disponibilità alla prosecuzione della gestione del servizio in regime di proroga del contratto.

Il contratto di proroga è stato stipulato in data 29.06.2018 – rep. n. 10694 – con decorrenza dalla data di scadenza dell'affidamento attualmente individuata nel 30.06.2018 e fino alla data di subentro del nuovo gestore del servizio di trasporto pubblico regionale locale automobilistico individuato per ATO Provincia di Foggia e comunque non oltre il 30.06.2020.

Per quanto riguarda il **servizio di sosta tariffata**, essendo considerato strategico soprattutto per le finalità di decongestione urbana, il Comune di Foggia nel 2010 decise di gestirlo in house e tal fine, anziché costituire una newco ad hoc, con deliberazione consiliare n. 75 del 30.11.2010 optò per l'affidamento diretto ad ATAF SpA per utilizzare la professionalità e le capacità organizzative aziendali.

Con la suddetta deliberazione il Consiglio Comunale ha approvato l'ampliamento dell'oggetto sociale di ATAF SpA da "gestione del trasporto pubblico locale" a "gestione della mobilità integrata", quindi simultaneamente del trasporto pubblico e della sosta auto a pagamento al fine evidente di una

ottimizzazione degli stessi

Con la deliberazione consiliare n. 204 del 27.12.2013 il Comune di Foggia ha confermato l'affidamento diretto ad ATAF SpA del servizio di sosta a pagamento fino al 31.12.2020.

Con la deliberazione consiliare n. 111 del 20.03.2015 è stata confermata la scelta della gestione del servizio di sosta tariffata tramite società in house in quanto tale modello, rispetto alle alternative possibili, è facilmente adeguabile all'evolvere delle politiche di mobilità cittadina.

• Rapporto contrattuale Ataf SpA / Protect Srl

La società Ataf SpA ha sottoscritto in data 12.05.2016 un contratto con la ditta Protect Srl affidando il servizio di svuotamento dei parcometri relativi al servizio di sosta a pagamento affidato in gestione dal Comune di Foggia ad Ataf SpA.

Tale contratto prevede lo svuotamento dei parcometri di proprietà di Ataf SpA, il conteggio e l'imballo delle monete ed il successivo accreditamento in favore di Ataf SpA da parte della ditta Protect Srl entro 48/72 ore.

Da informative rese dagli organi sociali della Società ATAF SpA:

Stante il ritardo della ditta Protect Srl nel rimettere ad Ataf SpA gli incassi prelevati dai parcometri, con deliberazione n. 10 del 29.09.2017, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a dare mandato ad un legale di fiducia di intraprendere azione legale nei confronti della predetta ditta, ottenendo decreto ingiuntivo n. 2384/17, notificato in data 24.11.2017, unitamente ad atto di precetto.

In data 19 marzo 2018 la ditta Protect ha inoltrato una prima proposta di "Piano di rientro" e modifica contrattuale che la società non ha accettato. La Società ATAF SpA ha invitato la Protect a rimettere le somme derivanti dallo svuotamento dei parcometri nel rispetto dei termini stabiliti dal contratto, nonché al versamento di quanto già prelevato per conto di Ataf SpA ed ancora detenuto dalla Protect, pari all'importo complessivo di € 642.008,40, procedendo in difetto ad ulteriore azione legale per il recupero.

Da ultimo, in data 6 giugno 2018 la società ATAF SpA e la Protect Srl hanno sottoscritto un "Accordo di risoluzione consensuale del rapporto con prosieguo fino alla nomina nuova impresa" designata allo svolgimento del predetto servizio.

Il RUP in data 8 giugno 2018, dopo aver individuato gli operatori abilitati al servizio di trasporto valori, ha provveduto ad inviare richiesta di preventivi finalizzata all'affidamento per un periodo non superiore a mesi 6 del "Servizio trasporto valori e servizio di prelievo, contabilizzazione e accreditamento degli incassi dei parcometri", con possibilità di proroga per il solo tempo necessario a nuovo affidamento. Considerato che, alle condizioni di valore individuato dalla stazione appaltante, nessun preventivo è pervenuto, il C.d.A. ha dato mandato al RUP di inviare una richiesta del migliore preventivo possibile alle ditte già contattate, evidenziando che ciò non costituisce vincolo negoziale per Ataf SpA.

In data 18.06.2018 è stato sottoscritto un Accordo Transattivo e Piano di rientro tra ATAF SpA e Protect Srl che ha quantificato la debitoria, comprensiva di interessi, in € 700.000,00, da restituire entro e non oltre 24 mesi con il versamento di € 29.167,00 mensili, oltre spese legali.

In data 05.07.2018 la Società ATAF SpA ha stipulato un contratto con Società "Cosmopol SpA" per il Servizio trasporto valori e servizio di prelievo, contabilizzazione e accreditamento degli incassi dei parcometri per n. 4 mesi, salvo proroga, con decorrenza dalla data del verbale di consegna.

Con pec del 6 luglio 2018 la società ATAF SpA ha comunicato che in data 5 Luglio la ditta Protect ha provveduto al pagamento della prima rata dell'accordo pari a euro 29.167,00.

2.3 - AMIU PUGLIA SpA

AMIU PUGLIA SpA è società in house affidataria diretta del servizio di igiene urbana (spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati) nel territorio dell'ARO (= ambito di raccolta ottimale) FOGGIA 3 coincidente con quello del Comune di Foggia.

Si riportano i dati salienti della società:

- codice fiscale: 05487980723
- tipo di partecipazione: diretta
- misura di partecipazione: 21,87%
- durata dell'affidamento: fino al 15.05.2023

- **risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:**

- anno 2017 € 3.378.397,00
- anno 2016 € 4.854.654,00
- anno 2015 € 4.990.215,00

AMIU PUGLIA SpA è società partecipata dai Comuni di Bari e di Foggia. Il Comune di Foggia, anche dopo il fallimento della società comunale affidataria del servizio, AMICA SpA, ha inteso continuare ad avere un ruolo diretto nel delicato settore del servizio di igiene urbana, assolutamente indispensabile e funzionale al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente, optando per l'acquisizione di una quota di capitale della società AMIU PUGLIA SpA, di proprietà del Comune di Bari. Tale operazione, oltre a consentire la salvaguardia occupazionale dei lavoratori provenienti da AMICA SpA, ha assicurato alla città un servizio efficiente e, soprattutto, è andata decisamente verso la direzione tracciata dall'art. 3-bis della legge n.148/2011 che prevede disposizioni orientate a promuovere e incentivare politiche di aggregazione in ambiti pluricomunali per superare le tradizionali frammentazioni e realizzare così economie di scala idonee a massimizzare l'efficienza.

Con deliberazione n. 157 del 31.03.2014 il Consiglio Comunale ha affidato ad AMIU PUGLIA SpA il servizio di igiene urbana dell'ARO Foggia 3, coincidente col territorio del Comune di Foggia, per la durata di 9 anni.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 111 del 20.03.2015 ha approvato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge di Stabilità per il 2015 (L. 29.12.2014 n° 190) rinunciando, alla facoltà di sottoscrizione la parte residua di aumento di capitale deliberata dalla assemblea dei soci di AMIU PUGLIA SpA e da questa riservata interamente al Comune di Foggia.

La recente legge regionale n. 20 del 4 agosto 2016 modifica la perimetrazione degli ARO (= ambiti di raccolta ottimale) i cui confini saranno determinati dalla Giunta regionale, al fine di ottenere migliori economie di scala per l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti. La nuova normativa regionale, inoltre, istituisce una "Agenzia regionale per il servizio di gestione dei rifiuti" che ha il compito di procedere all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani oltre che all'affidamento della gestione degli impianti.

Allo stato attuale il servizio è espletato con proroghe del contratto di servizio provvisorio – rep. n. 10016 del 29.01.2013 - in attesa della stipula del contratto di servizio definitivo.

2.4 - AM SERVICE Srl

AM SERVICE Srl è società in house, direttamente partecipata dal Comune di Foggia dal 06.04.2018, affidataria dei seguenti servizi strumentali:

1. a) assistenza informatica
2. b) assistenza archivistica
3. c) gestione calore degli edifici comunali
4. d) accertamento manutenzione impianti termici
5. e) supporto per il contenimento dei costi di energia elettrica

Si riportano i dati salienti della società:

- **codice fiscale:** 03490310715
- **tipo di partecipazione:** indiretta tramite AMGAS SpA
- **misura di partecipazione:** 100%
- **durata dell'affidamento:** fino al 31/12/2018
- **risultati di bilancio ultimi tre esercizi finanziari:**
 - anno 2017 € 3.971,00
 - anno 2016 € 16.190,00
 - anno 2015 € 68.319,00

AM SERVICE Srl rientra nel novero delle cd. società strumentali, disciplinate dall'art. 13 del DL 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, meglio noto come decreto Bersani, in quanto società in house è affidataria di attività strumentali che vengono resi direttamente al Comune stesso.

Le varie attività strumentali rese dalla società sono necessarie e considerate coerenti con le finalità istituzionali del Comune; inoltre l'eventuale cessione a terzi di quote o dell'intera partecipazione apparirebbe di difficile realizzazione in quanto per sua natura un'attività strumentale prevede corrispettivi pari ai costi sostenuti, senza la generazione di utili che costituiscono invece l'interesse del privato; inoltre, assai verosimilmente, il ricorso al mercato con gara sarebbe meno economico oltre che meno rassicurante in un'ottica di rispetto delle delicate norme e questioni che si accompagnano alla complessità delle attività richieste.

Le positive valutazioni strategiche ed economiche in ordine alla società AMSERVICE Srl sono state confermate dal Consiglio Comunale con la deliberazione consiliare n. 111 del 20.03.2015.

La società AM SERVICE Srl rientra nella categoria delle società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti o affidanti contemplate dal D.Lgs 175/2016, come integrato dal D.Lgs n. 100/2017.

La particolarità della situazione di AM SERVICE Srl era nel fatto che la società ha svolto **servizi strumentali** esclusivamente a favore del Comune di Foggia ma era totalmente partecipata da AMGAS SpA che svolge il **servizio di interesse generale** di distribuzione del gas ed è a sua volta totalmente partecipata dal Comune di Foggia.

Il Consiglio Comunale con deliberazione **n. 62 del 29.09.2017** ad oggetto: *"Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione"* ha **approvato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Foggia alla data del 23 settembre 2016** e ha determinato il **trasferimento da AMGAS SpA al Comune di Foggia dell'intera partecipazione della società AM SERVICE Srl.**

Con atto - rep n. 98683 - raccolta n. 20415 - registrato in data **13.04.2018**, a firma del notaio Michele Augelli, **le parti hanno convenuto e stipulato la cessione e vendita da parte di AMGAS SpA al Comune di Foggia - della società AM SERVICE Srl per un importo di € 70.000,00**, giusta perizia di stima redatta dal dott. Giuseppe Belfiore Lo Caprio, da versare in sette rate di € 10.000,00 da giugno a dicembre 2018.

2.5 - AMGAS BLU Srl

AMGAS BLU Srl è una società mista (capitale pubblico 20% Comune di Foggia, 80% privato ASCOPIAVE SpA) per la vendita del gas che opera in regime concorrenziale di libero mercato.

Si riportano i dati salienti della società:

- **codice fiscale:** 03788910713
- **tipo di partecipazione:** indiretta tramite AMGAS SpA
- **misura di partecipazione:** 20%

- **durata dell'affidamento:** non vi è affidamento in quanto trattasi di attività svolta in regime di libero mercato
 - **risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:**
 - anno 2017 € 1.814.599,00
 - anno 2016 € 1.918.497,00
 - anno 2015 € 1.745.514,74

AMGAS BLU Srl svolge **attività di commercializzazione del gas** operando in regime di libero mercato. Il Consiglio Comunale ha più volte confermato l'opportunità della partecipazione di AMGAS SpA, seppur ridotta al 20%, al capitale di AMGAS BLU Srl non solo per mantenere strategicamente radicata la società nel territorio ma anche perché la partecipazione di AMGAS SpA ad AMGAS BLU Srl è vincolata dagli accordi di ristrutturazione del debito vincolo che però è scaduto il 31 dicembre scorso.

La società con esclusive finalità commerciali, AMGAS BLU Srl non rientra nel novero delle società consentite ex art. 4, comma 1, del TUSP.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione **n. 62 del 29.09.2017** ad oggetto: *"Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione"* ha **approvato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Foggia alla data del 23 settembre 2016** e ha determinato l'**alienazione** della società AMGAS BLU Srl, partecipata indirettamente tramite AMGAS SpA per la quota del 20%, a mezzo procedura ad evidenza pubblica da concludersi entro un anno dalla data della delibera consiliare di revisione, sempre che, prima del predetto termine, non fosse intervenuta una negoziazione diretta con ASCOPIAVE SpA e condizioni economiche particolarmente convenienti e vantaggiose rispetto al prezzo di vendita.

Allo stato attuale, come da informativa del Presidente della Società AMGAS SpA del 23.07.2018:

- la società AMGAS SpA ha posto in essere tutti gli adempimenti di competenza per la chiusura delle trattative per la vendita del 20% nel capitale sociale di Amgas Blu Srl alla Società ASCOPIAVE SpA, ma sono subentrare problematiche e ritardi nella cessione di tali quote ascrivibili esclusivamente al riassetto societario del Gruppo Ascopiave;
- la società Amgas SpA, nel contempo, al fine di ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs 175/2016, ha predisposto nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 12.07.2018 il bando d'asta pubblica per la cessione delle quote da pubblicare in caso di mancata conclusione delle trattative con Ascopiave.

Il completamento della procedura di alienazione deve concludersi entro un anno dalla data della delibera consiliare di revisione straordinaria.

3 - Governance societaria

L'art. 11 (c. 2) del D.lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.lgs. 100/2017, ha stabilito che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è, di regola, costituito da un amministratore unico. Il comma 3 dello stesso articolo prevede che l'assemblea della singola società a controllo pubblico può decidere di derogare a tale principio, con delibera

motivata (con "motivazioni rinforzate") in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. Sussistendo dette condizioni l'assemblea può ricorrere al Consiglio di amministrazione, composto da tre o cinque membri, o può, in alternativa, ricorrere a forme di governance alternative (quella di tipo dualistico o quella di tipo monistico).

Le assemblee ordinarie di tutte le società partecipate dal Comune di Foggia con delibere motivate hanno giustificato il ricorso ad un Consiglio di amministrazione in luogo di un Amministratore unico.

La Giunta Comunale con **deliberazioni nn. 152-153-154-155 del 18.11.2016** ha approvato gli schemi degli Statuti sociali rispettivamente di AMGAS SpA AMIU PUGLIA SpA, AM SERVICE Srl, ATAF SpA adeguati al D.Lgs n. 175/2016.

Le modifiche agli Statuti delle varie società sono stati poi approvati in sede di assemblea straordinaria dei soci nelle seguenti date:

- ATAF SpA il 1 dicembre 2016;
- AMSERVICE Srl il 1 dicembre 2016;
- AMAS SpA il 12 dicembre 2016;
- AMIUPUGLIA SpA il 31 gennaio 2017.

La Giunta Comunale con deliberazione n. 117 del 25.06.2018 ha approvato il nuovo schema dello Statuto sociale di AM SERVICE Srl come adeguato all'acquisizione diretta della partecipazione della società da parte del Comune di Foggia e al D.Lgs n. 175/2016, come integrato dal D.lgs n. 100/2017.

Il nuovo schema statutario è in fase di approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria dei soci.

4 - Il bilancio consolidato

Com'è noto, il **DLgs n. 118 del 2011** ha introdotto nell'ordinamento nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro organismi.

Sebbene il consolidamento contabile fosse già previsto e contenuto nelle disposizioni normative del TUEL, la riforma del DLgs n. 118 del 2011 ne sancisce l'obbligatorietà.

In particolare gli artt. 11-bis e seguenti del suddetto decreto prevedono che i Comuni debbano redigere il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel "*Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*", allegato n. 4/4 al decreto medesimo.

Il paragrafo 3.1 di tale principio applicato prevede che la fase di avvio del processo di approvazione del bilancio consolidato consista in una apposita delibera con quale la Giunta Comunale approva due distinti elenchi concernenti:

- 1) le società e gli eventuali altri organismi strumentali che compongono il "Gruppo Amministrazione Pubblica" facente capo all'Ente locale;
- 2) le società e gli eventuali altri organismi strumentali, componenti del suddetto gruppo, da comprendere nel bilancio consolidato in quanto ricadenti nel cosiddetto perimetro di consolidamento definibile come "Gruppo Bilancio Consolidato" dell'Ente locale.

Con riferimento all'esercizio finanziario 2016 il Consiglio comunale con deliberazione n. 76 del 05.10.2017 ha approvato lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2016.

Il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11.8.2017, nell'aggiornare gli allegati del D.Lgs. 118/2011, ha introdotto al paragrafo 3 dell'allegato 4/4 l'espressa previsione che "*a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione*";

Pertanto, in ordine all'esercizio 2017 la **Giunta Comunale con deliberazione n. 65 del 17.05.2018**, ha definito l'elenco dei componenti il **Gruppo Amministrazione Pubblica**" (GAP) e il "Gruppo Bilancio Consolidato" del Comune di Foggia.

Denominazione	Percentuale di partecipazione	Partecipazione pubblica	Controllata/ Partecipata (C/P)	Perimetro di Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza	Note
ATAF SpA	100 %	100 %	C	SI	=====	=====
AMIU PUGLIA SpA	21,87%	100%	P	SI	=====	=====
AMGAS SpA	100%	100 %	C	SI	=====	Capogruppo Intermedia sub-holding
AMSERVICE Srl	100% indiretta tramite AMGAS SpA	100 %	C	SI	Rilevante in quanto società in house che svolge attività direttamente affidate dal Comune di Foggia	Componente sub-holding
AMGAS BLU Srl	20% indiretta tramite AMGAS SpA	20%	P	No	Irrelevante per parametri patrimoniali, economici e finanziari inferiori al 10%	Componente sub-holding

Gruppo Bilancio Consolidato

Denominazione	Percentuale di partecipazione	Partecipazione pubblica	Controllata/ Partecipata (C/P)	Attività svolta/missione
ATAF SpA	100 %	100 %	C	Servizio di trasporto pubblico locale
AMIU PUGLIA SpA	21,87%	100%	P	Servizio di sosta tariffata
AMGAS SpA	100%	100 %	C	Servizio di igiene urbana
AMSERVICE Srl	100%	100%	C	Servizio di distribuzione gas naturale Assistenza informatica - Assistenza archivistica - Gestione calore- Verifica stato manutenzione impianti termici- Gestione globale impianti di via Gramsci

L'ufficio Partecipate con nota - prot. n. 59497 del 04.06.2018 - oltre a tracciare l'iter amministrativo, ha impartito le prime direttive di ordine amministrativo per il consolidamento dei bilanci di esercizio 2017 cui seguiranno più specifiche direttive, a cura del Dirigente del Servizio Finanziario dell'Ente, concernenti aspetti tecnici relativi ai criteri di valutazione di bilancio finalizzati alla massima uniformità possibile dei bilanci stessi, compatibilmente con la disciplina civilistica.

5 - Compensi degli organi sociali

Nel corso degli ultimi anni il Comune di Foggia, inoltre, è intervenuto più volte per contenere e ridurre l'ammontare dei compensi sia dei componenti degli organi amministrazione sia quelli dei componenti degli organi di controllo delle società partecipate ottenendo significativi risparmi di spesa.

5.1 - Compensi degli organi di amministrazione

In ordine ai compensi agli organi di amministrazione delle proprie società controllate (che in qualche caso toccava 190.000 euro all'anno), l'ente ha già rideterminato nel 2010 la spesa annua complessiva per ciascun organo di amministrazione, riducendola drasticamente a 30.000 euro; su tale importo è stato successivamente operato un taglio del 10% in virtù dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010; infine dal 1 gennaio 2015 il costo dei compensi è stato ridotto di

un ulteriore 20% in applicazione dell'art. 16, comma 1, della legge n. 114/2014. Oggi, pertanto, nelle società controllate dal Comune di Foggia - ATAF SpA e AMGAS SpA - l'indennità onnicomprensiva lorda mensile è pari a 800 euro per il presidente e a 500 euro per ciascuno dei due membri del CdA. Importi che, nel caso di AM SERVICE Srl, sono ulteriormente ridotti: 306 euro per il presidente e 180 euro per ciascuno dei due membri del CdA. Complessivamente, la spesa annua per le indennità degli amministratori delle società controllate dal Comune di Foggia è passata dai 64.000 euro del 2011 ai 51.200 euro del 2015.

Inoltre già dall'inizio del 2010 sono stati modificati gli statuti delle società controllate fissando a 3 il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione.

Per il futuro, l'art. 11 del D.Lgs n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs n. 100/2017 rimanda al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale saranno definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico, nel caso di società controllate dalla regione o da enti locali

Per ciascuna fascia sarà determinato il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento.

5.2 - Compensi degli organi di controllo

In ordine ai compensi ai collegi sindacali, l'ente già dall'inizio del 2010 ha trasformato il compenso dei componenti del Collegio sindacale da tariffario a forfettario determinandolo nella misura fissa e onnicomprensiva di 1.000 euro per il presidente del collegio e 650 euro per i due sindaci effettivi. Tale importo è stato poi ridotto del 10% in virtù dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010 per cui oggi nelle società controllate dal Comune di Foggia il compenso onnicomprensivo lordo mensile è di 900 euro per il presidente e di 585 euro per ciascuno dei due sindaci effettivi.

Inoltre già dall'inizio del 2010 sono stati modificati gli statuti delle società controllate fissando a 3 il numero dei componenti effettivi degli organi di controllo.

* * * * *

6 - Costi di funzionamento delle strutture aziendali

Ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis, DL n. 112/2008, come modificato dall'art. 3, comma 5, DL n. 90/2014, e dunque al fine di contenere i costi di funzionamento delle strutture aziendali, il Consiglio Comunale ha approvato un specifico atto su base triennale di "Indirizzi in materia di personale delle società partecipate" mediante deliberazione n. 79 del 14.04.2016, successivamente modificata ed integrata con deliberazione n. 95 del 31.05.2016.

La normativa sopracitata prevede che l'Ente con proprio atto di indirizzo definisca "criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale".

Il contenimento della spesa del personale degli enti soggetti al patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 3, comma 5 bis, del dl n. 90/2014, va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 quale "parametro temporale fisso e immutabile" come ha chiarito nel principio di diritto enunciato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nella deliberazione 06.10.2014 n. 25.

Ugualmente anche le società in house affidatarie dirette di servizi pubblici locali o di servizi strumentali sono soggette al principio di contenimento entro il suddetto limite della spesa media del triennio 2011/2013.

Il valore medio del triennio 2011/2013 della spesa per il personale delle singole società partecipate dal Comune di Foggia risulta essere il seguente:

- ATAF SpA: € 11.955.504 (11.432.182 nel 2011; 12.341.432 nel 2012; 12.092.898 nel 2013);
- AMGAS SpA: € 2.554.821 (2.818.657 nel 2011; 2.441.551 nel 2012; 2.404.256 nel 2013);
- AM SERVICE Srl: € 1.447.312 (1.198.590 nel 2011; 1.522.944 nel 2012; 1.620.402 nel 2013).

A parte va considerata la spesa del personale di AMIU PUGLIA SpA cui il Comune di Foggia partecipa, con una quota pari al 21,87% del capitale sociale, solo dall'anno 2014 e quindi in questo caso non può essere preso in considerazione il triennio 2011/2013.

Il Consiglio Comunale con le suddette deliberazioni n. 79 e n. 95 del 2016, ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis, DL n. 112/2008, ha formulato i seguenti indirizzi in materia di personale delle società partecipate dal Comune di Foggia per il triennio 2016-2018, in un quadro di complessiva coerenza con le politiche dell'Ente in materia di personale al fine della graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti di tutte le società partecipate totali o di controllo del Comune:

- a) blocco totale delle assunzioni e delle trasformazioni di rapporto da part-time a full-time fino a diverso indirizzo dell'ente; l'eventuale deroga dovrà essere autorizzata caso per caso dall'assemblea dei soci;
- b) contenimento della spesa per i vari rapporti di lavoro di tipo temporaneo o flessibile entro il limite di quella mediamente sostenuta nel triennio 2011-2013;
- c) contenimento della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non strettamente dipendenti dall'assolvimento di obblighi di legge entro il limite del 80% di quella della stessa tipologia mediamente sostenuta nel triennio 2011-2013;
- d) contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria così che la spesa complessiva per le retribuzioni del personale (comprensiva del salario accessorio determinato nella contrattazione decentrata) sia inferiore a quella

mediamente sostenuta nel triennio 2011-2013;

5. e) programmazione delle ferie all'inizio di ogni anno affinché siano godute entro il 31 dicembre del medesimo anno con divieto di monetizzazione delle eventuali ferie residue non godute che, in ogni caso, devono essere fruite in un arco di tempo ristretto e determinato;
6. f) contenimento del lavoro straordinario da utilizzarsi solo nei casi in cui si renda necessario per il corretto svolgimento del servizio;
7. g) divieto di istituire il direttore generale o comunque figure dirigenziali nelle società che non gestiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica;
8. h) divieto di istituire ulteriori figure dirigenziali oltre al direttore generale nelle società che gestiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica;
9. i) contenimento del limite massimo della retribuzione del direttore generale entro il limite dell'80% della retribuzione di posizione del segretario generale del Comune di Foggia;
10. l) trattamento economico dei quadri non superiore a quello previsto dai contratti per posizioni analoghe all'interno del Comune di Foggia;
11. m) rispetto inderogabile del principio generale della onnicomprensività delle retribuzioni;
12. n) contenimento dei buoni pasto nella misura erogata ai dipendenti del Comune di Foggia di euro 5,16 qualora l'importo attuale sia superiore.

I suddetti limiti sono stati indicati come obiettivi gestionali delle società nella sezione – Le Società Partecipate - allegata al DUP 2018/2020.

Si evidenzia che in materia di personale delle società partecipate è recentemente intervenuto il decreto correttivo del TUSP varato con DLgs n. 100 del 26 giugno 2017.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n.46 del 27.03.2018 ha adottato il Piano Triennale 2018-2020 di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, ex art. 16, comma 4, DL n. 98/2011 convertito in L 11 /2011 che contiene espressa disposizione che tutte le misure di razionalizzazione in esso contenute siano estese alle società partecipate dall'Ente, salvo diversi disposti della normativa vigente.

Si è trasmessa tempestiva informativa alle società in data 3 aprile con invito a a **ricepire con proprio provvedimento le disposizioni deliberate dalla Giunta Comunale**, in ottemperanza a quanto prescritto dall' art. 19, commi 5-6-7, del D.Lgs 175/2016, come integrato dal D. Lgs 100/2017.

7 - Razionalizzazione delle partecipazioni

Con deliberazione n. 17 del 30.03.2016 il Consiglio Comunale ha preso atto dei risultati del Piano di razionalizzazione delle partecipate varato con deliberazione n. 111 del 20.03.2015 ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 29.12.2014 n. 190.

In particolare è stato dal Consiglio verificato che è stato regolarmente raggiunto il risultato previsto nel piano consistente nella rinuncia alla facoltà di sottoscrizione della parte residua di aumento di capitale deliberata in data 16.5.2014 dalla Assemblea dei soci di AMIU PUGLIA SpA e da questa riservata interamente al Comune di Foggia.

Tale operazione ha prodotto un risparmio di € 2.228.755,00.

8 – Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 62 del 29.09.2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione" ha approvato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Foggia alla data del 23 settembre 2016 e ha determinato di

1. di **mantenere la partecipazione** delle società ATAF SpA, AMGAS SpA e AMIU PUGLIA SpA in quanto società in house che producono un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1);
2. di **procedere all'alienazione e al trasferimento** delle seguenti partecipazioni:

- **Alienazione** della Società **AMGAS BLU Srl** - partecipata indirettamente tramite **AMGAS SpA** per la quota del 20% a mezzo di procedura ad evidenza pubblica da concludersi entro un anno dalla data della delibera consiliare di revisione, sempre che, prima del predetto termine, non intervenga una negoziazione diretta tra **AMGAS SpA** e **ASCOPIAVE SpA**;
- **Trasferimento** della Società **AM SERVICE Srl** - partecipata indirettamente tramite **AMGAS SpA** per la quota del 100% dalla società partecipata **AMGAS SpA** al **Comune di Foggia** da effettuarsi mediante contratto di compravendita nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione da concludersi entro un anno dalla data della delibera consiliare di revisione per le motivazioni e condizioni analiticamente esposte in premessa;

In merito del trasferimento della Società AM SERVICE Srl - per la quota del 100% dalla società partecipata AMGAS SpA al Comune di Foggia

- con atto - rep n. 98683 – raccolta n. 20415 - registrato in data 13.04.2018, a firma del notaio Michele Augelli, le parti hanno convenuto e stipulato la cessione e vendita da parte di **AMGAS SpA** al **Comune di Foggia** - della società **AM SERVICE Srl**;

In merito all'alienazione della Società AMGAS BLU Srl il presidente, della società **AMGAS SpA** con nota del 23.07.2018 ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12.07.2018 ha accertato e deliberato che :

1. la società ha posto in essere tutti gli adempimenti di competenza per la chiusura delle trattative per la vendita del 20% nel capitale sociale di **Amgas Blu Srl** e che i ritardi nella cessione di tali quote sono da attribuirsi esclusivamente a problematiche interne inerenti il riassetto societario del Gruppo **Ascopiave**;
2. la società **Amgas SpA** ha chiesto e ottenuto un incontro definitivo presso la sede di **Ascopiave** per addivenire ad una conclusione della trattativa;
3. la società **Amgas SpA**, al fine di ottemperare agli obblighi di cui al D.lgs 175/2016, ha predisposto nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 12.07.2018 il bando d'asta pubblica per la cessione delle quote da pubblicare in caso di mancata conclusione delle trattative con **Ascopiave**.

9 – Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

La norma stabilisce che l'Ente provveda annualmente ad analizzare l'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette od indirette, a mezzo di un'apposita relazione tecnica.

Nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui in seguito, si dovrà procedere alla predisposizione e deliberazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione mediante messa in liquidazione, alienazione o dismissione.

L'analisi ed i piani di razionalizzazione sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla Corte dei Conti ed alla struttura di monitoraggio prevista dal Testo unico.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'adozione va invece trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti una relazione di attuazione del piano.

I succitati adempimenti inerenti la razionalizzazione periodica, decorrono, ai sensi dell'articolo 26, c. 11, TUSP, dall'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017.

Nel merito è in fase di predisposizione l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dall'Ente al 31.12.2017.

10 - Controlli sulle società

Le società in house erogano servizi pubblici locali e svolgono funzioni per conto del Comune, che da ente erogatore diventa ente programmatore, con funzioni di controllo e indirizzo sui soggetti gestori dei servizi.

In particolare l'ente è chiamato ad esercitare su tali società un "controllo analogo" a quello che svolge sulle proprie strutture.

Il "*Regolamento del sistema dei controlli interni*" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 135 del 16 aprile 2013 prevede al Capo VII specifiche norme inerenti il controllo sulle società partecipate.

Il regolamento, a sua volta, demanda alla Giunta il compito di dettare disposizioni attuative per l'organizzazione di un idoneo sistema finalizzato alla realizzazione dei controlli (art. 35) prevedendo, altresì, che siano rimessi alla Giunta stessa i resoconti dei controlli nonché le proposte di interventi e provvedimenti conseguenziali (art. 36).

Nel rispetto delle previsioni del regolamento la **Giunta Comunale con deliberazione n. 50 del 15 aprile 2015** ha varato specifiche "Misure

organizzative in materia di controlli sulle società partecipate”.

Le disposizioni approvate prevedono una serie di interventi volti da una parte a verificare l'andamento gestionale e contabile delle società, dall'altra ad attivare eventuali azioni correttive in caso di inefficienze.

* * * * *

11 - Risultanze dei rendiconti

L'art. 172, comma 1, lettera b, del DLgs n.267/2000 dispone che al bilancio di previsione dell'ente siano allegati le risultanze dei rendiconti delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

La Giunta comunale con deliberazione n. 122 del 16.11.2017 ha preso atto delle risultanze dei rendiconti delle società partecipate dall'Ente relativi all'esercizio 2016.

La presa d'atto dell'Amministrazione Comunale dei rendiconti delle società si configura anche come una delle modalità in cui l'Amministrazione Comunale espleta il controllo analogo sulle proprie società effettuando un monitoraggio sull'andamento della società ed analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati.

Le risultanze dei rendiconti delle Società partecipate dal Comune di Foggia relativi ai bilanci dell'esercizio 2017 evidenziano i sotto riportati dati salienti:

AMGAS SpA

Stato patrimoniale attivo	€ 60.049.459,00
Patrimonio netto	€ 40.967.276,00
Stato patrimoniale passivo	€ 60.049.459,00
Valore della produzione	€ 6.614.443,00
Costi della produzione	€ 6.386.287,00
Utile/perdite esercizio	€ 23.529,00

ATAF SpA

Stato patrimoniale attivo	€ 38.010.638,00
Patrimonio netto	€ 4.094.125,00
Stato patrimoniale passivo	€ 38.010.638,00
Valore della produzione	€ 20.276.369,00
Costi della produzione	€ 18.215.174,00
Utile/perdite esercizio	€ 754.105,00

AMIU PUGLIA SpA

Stato patrimoniale attivo	€ 83.895.556,00
Patrimonio netto	€ 26.147.845,00
Stato patrimoniale passivo	€ 83.895.556,00
Valore della produzione	€ 102.113.120,00
Costi della produzione	€ 97.283.746,00
Utile/perdite esercizio	€ 3.378.397,00

AMSERVICE Srl

Stato patrimoniale attivo	€ 1.440.705,00
Patrimonio netto	€ 190.799,00
Stato patrimoniale passivo	€ 1.440.705,00
Valore della produzione	€ 2.802.179,00
Costi della produzione	€ 2.793.169,00
Utile/perdite esercizio	€ 3.971,00

AMGAS BLU SH

Stato patrimoniale attivo	€ 10.271.389,00
Patrimonio netto	€ 2.079.922,00
Stato patrimoniale passivo	€ 10.271.389,00
Valore della produzione	€ 19.273.020,00
Costi della produzione	€ 16.748.555,00
Utile/perdite esercizio	€ 1.814.599,00

12 - Partite incrociate

Le note informative contenenti la verifica dei crediti e dei debiti reciproci (cd. partite incrociate) tra l'Ente e le società partecipate sono allegare – ai sensi dell'art. 6, comma 4, del DL n. 95/2012 – al Rendiconto dell'esercizio 2017 dell'Ente, approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 21.06.2018.

13 – Obiettivi gestionali

L'art. 19, comma 5, del D.lgs. 175/2016 come integrato dal D.Lgs 100/2017 prevede che le amministrazioni pubbliche socie fissino obiettivi specifici, annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.

Come precisato dalla dottrina, il concetto di "obiettivi gestionali" è da intendersi non come avocazione all'ente socio delle decisioni gestionali o amministrative della società, attività che appartiene agli amministratori (art. 2380-bis e 2381 codice civile nella SpA e art. 2475 nella Srl), bensì come definizione di obiettivi di strumentalità della partecipata.

Gli obiettivi gestionali cui devono tendere le società controllate e collegate, partecipate direttamente o indirettamente dall'Ente, sono i seguenti:

- salvaguardare innanzitutto l'equilibrio di bilancio;
 - presentare all'Ente socio una relazione sul governo societario, nella quale siano indicati gli strumenti di governo eventualmente adottati ai sensi dell'art. 6, c.3, T.U.S.P., da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio (cfr. art. 6, c.4).
 - perseguire l'equilibrio economico della gestione in relazione alle attività svolte, assicurando l'autosufficienza dei ricavi verso i costi nell'ambito della gestione caratteristica;
 - adeguarsi alle direttive del Comune in materia di criteri di valutazione delle poste di bilancio e tenuta delle scritture contabili in coerenza con le necessità del consolidamento nel Gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Foggia;

- garantire la puntuale applicazione dei contratti di servizio;
- redigere, ove eccessivamente datata o inesistente, la Carta dei servizi e renderla pubblica tramite il proprio sito istituzionale;
- monitorare la qualità dei servizi resi, con analisi di *customer satisfaction* mediante predisposizione di un sistema di reporting idoneo a registrare in modalità anonima il gradimento degli utenti serviti e pubblicazione dei risultati finali sul sito istituzionale;
- favorire i flussi di comunicazione con l'Amministrazione Comunale assicurando l'invio della documentazione di carattere contabile ed extracontabile, al fine di verificare l'andamento economico-finanziario e l'attività svolta, in adempimento al "Regolamento sui controlli interni" (DCC n. 135 del 2013) e coerentemente con i tempi e i modi definiti dalle "Misure organizzative in materia di controlli sulle società partecipate" (DGC n. 50 del 2015);
- favorire il raccordo con l'Amministrazione Comunale per la definizione di iniziative comuni e obiettivi strategici per la città;
- promuovere un coordinamento con l'Amministrazione comunale relativamente all'attività di comunicazione e informazione verso i cittadini per una più agevole fruizione dei servizi resi dalle società;
- contenere i costi del personale nei limiti previsti dagli "Indirizzi in materia di personale delle società partecipate" formulati con DCC n. 79 del 2016 e n. 95 del 2016 e dalle prescrizioni dettate dal D.Lgs n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017;
- approvare propri regolamenti, laddove inesistenti, che recepiscano i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento

- degli incarichi nel rispetto della normativa vigente;
- contenere la spesa per studi e incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali nei limiti degli indirizzi formulati (DCC n. 79 del 2016 e n. 95 del 2016) e nel rispetto dell'art. 15 bis, del **Lgs. 25 maggio 2016, n. 97**, recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni;*
 - contenere i costi di struttura e in particolare i costi per l'acquisto di beni e servizi limitandoli a quelli essenziali, come evidenziati nella **deliberazione n. 46 del 27 marzo 2018** con la quale la **Giunta Comunale** ha adottato il **“Piano Triennale 2018-2020 di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, ex art. 16, comma 4, DL n. 98/2011 convertito in L 11 /2011”** che contiene espressa disposizione che tutte le **misure di razionalizzazione** in esso contenute siano estese alle società partecipate dall'Ente, salvo diversi disposti della normativa vigente;
 - applicare puntualmente la normativa sull'Anticorruzione di cui alla legge 190 del 2012 e la normativa sulla Trasparenza di cui al D.Lgs n. 33 del 2013 e al **Lgs. 25 maggio 2016, n. 97**, recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* e secondo le indicazioni **delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017** dell'ANAC ha adottato le *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche amministrazioni e degli Enti pubblici economici”*
 - Rispettare le prescrizioni del Garante della Privacy in particolare il Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
 - Rispettare le prescrizioni dei Protocolli di legalità sottoscritti dalle società con l'Amministrazione Comunale.

IL DIRIGENTE

avv. Domenico Dragonetti